

Contratto Di Appalto

servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo full risk per un periodo di 60 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 48 mesi

Lotto : _____

Tra

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, in persona del Dott. Rodolfo Conenna, Direttore Generale, nato a Piedimonte d'Alife (CE), l'08/01/1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'A.O.R.N. alla Via Teresa Ravaschieri, 8 CAP 80122, C.F. e Partita I.V.A. 06854100630, autorizzato alla stipulazione del presente atto, che nel contesto dello stesso verrà chiamata per brevità anche "A.O.R.N.";

e

_____, (per brevità, di seguito denominata "Impresa") sede legale in _____, iscritta al registro delle imprese di _____, codice fiscale _____, partita I.V.A. n. _____, in persona del suo Rappresentante Legale e Amministratore dell'impresa _____ nato a _____ il _____ CF: _____;

Premesso che

con atto deliberativo n. _____ del ____/____/2025 quest'AORN **servizi di assistenza tecnica e manutenzione di tipo full risk per un periodo di 60 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 48 mesi**

il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: _____

- il Codice identificativo della gara (CIG) è: _____;
- con atto deliberativo n. ____ del ____ la già menzionata gara è stata definitivamente aggiudicata dalla ditta _____, per un importo di € _____ oltre IVA (22%);
- L'Impresa ha costituito cauzione definitiva Polizza n. _____ per un importo di € _____ a mezzo di garanzia fidejussoria assicurativa ex articolo 117, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 emessa in data ____ da ____ (il cui importo è ridotto ai sensi dell'art. 106, co. 8D.lgs.36/2023 per il possesso delle seguenti certificazioni):
 - UNI CEI ISO _____, con certificato n. _____ con validità dal ____ al _____, con riduzione pari al ____;
 - UNI CEI ISO _____, con certificato n. _____ con validità dal ____ al _____, con riduzione pari al ____;
- il presente contratto viene stipulato in seguito di Informazione Antimafia prot. _____, resa ai sensi di quanto contenuto nel D. Lgs. 159/2011, con il seguente protocollo _____, in relazione al quale è stato rilasciato dalla Prefettura il relativo Nulla Osta in data _____, fermo restando che, qualora vengano accertate cause interdittive sopravvenute di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l'A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon" recederà dal contratto;
- sono state avviate le ulteriori verifiche propedeutiche alla stipula del contratto, quali il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94D.lgs.36/2023. Si resta in attesa dell'ultimazione di suddette verifiche e pertanto si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: il presente contratto si risolverà qualora, successivamente alla stipula dello stesso e nel corso della sua esecuzione, l'A.O.R.N. abbia notizia dell'esito negativo dei suddetti controlli;
- la fornitura dei prodotti ed il relativo servizio di garanzia saranno espletati alle condizioni riportate nella documentazione di gara, nonché nell'offerta tecnica ed economica formulata dall'Impresa.

Tanto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate ed elett.te dom.te, convengono quanto segue:

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegate al medesimo:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) L'Offerta Tecnico Economica presentata dall'Impresa in sede di gara;
- 4) Protocollo di legalità.
- 5) DUVRI

Art. 1

Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione di tipo full risk per un periodo di 60 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 48 mesi, presso in AORN Santobono Pausilipon. Gli impianti sono da intendersi nella loro effettiva configurazione iniziali, ovvero complete di **tutte le componistiche hardware e software fornite** secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

Lotto: _____

In merito all'organizzazione per il servizio di manutenzione/assistenza tecnica full-risk finalizzato a garantire una ottimale gestione delle manutenzioni ordinaria/programmata e di pronto intervento si richiama il contenuto dell'offerta tecnica presentata dalla impresa appaltatrice. Si richiamano inoltre le i condizioni aggiuntive, come prescritte dal capitolato tecnico e prestazionale all'art.1.

Art. 2

Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione tecnico – amministrativa posta a base d'appalto che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3

Ammontare del contratto

Il corrispettivo dovuto dall'A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon" all'Impresa per il pieno e perfetto adempimento del contratto, a seguito di ribasso presentato pari a ____ è fissato in € ____ oltre IVA.

Art. 4

Modalità e termini di pagamento

Il pagamento del canone di manutenzione/assistenza tecnica sarà trimestrale posticipato, previo benestare del DEC ove non intervengano contestazioni sulla regolare esecuzione del servizio e/o sulle relative fatture.

Il pagamento delle voci di cui sopra, avverrà entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 231/2002, dalla data di ricevimento della fattura che l'impresa dovrà inviare tramite SDI (Codice Azienda ABK572), previo benestare alla fatturazione emesso dalla UOC Tecnico Patrimoniale e ICT a seguito di regolare esecuzione dei servizi, certificata dal DEC.

Gli importi pagati saranno comprensivi di tutti i servizi e prestazioni resi, oggetto dell'appalto, e di eventuali migliorie proposte.

Gli interessi moratori saranno determinati nella misura degli interessi legali ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 231/2002.

La stazione appaltante, in caso di partecipazione in forma associata dell'affidatario, corrisponderà i pagamenti direttamente alla capogruppo.

Art. 5

Revisione Prezzi

I prezzi risultanti dall'aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del primo anno contrattuale. Detti corrispettivi potranno essere soggetti ad adeguamento, ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 2 D.lgs. 36/2023, dal secondo anno e qualora la variazione del costo del servizio, in aumento o in

diminuzione, sia superiore al 5 per cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Il CPV individuato quale oggetto prevalente dell'appalto ai sensi degli artt. 3 e 11 dell'Allegato II.2-bis al Codice è il n. **"50400000-9"** *"Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione"* per il quale si farà riferimento all'indice ISTAT PPI (prezzi alla produzione dell'industria) previsto dalla Tabella D1.

La richiesta di revisione indirizzata al Direttore dell'esecuzione del contratto, con evidenza della misura dell'incremento legittimante la revisione, dovrà essere rivolta al direttore dell'esecuzione il quale, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'Allegato II.2-bis provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'Appaltatore.

Il D.E.C., comunque, monitora d'ufficio l'andamento degli indici con una frequenza non superiore a quella di aggiornamento dell'indice revisionale sopra indicato, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della revisione prezzi anche in diminuzione.

Resta inteso che la contabilizzazione da parte della ditta degli avvenuti aumenti, potrà essere effettuata solo dopo le opportune verifiche e la conseguente approvazione da parte dell'Amministrazione. Quando per effetto dell'applicazione della clausola di revisione del prezzo non è garantito il principio, ex art. 9 del Codice, di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per l'A.O. o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tal caso si applica l'art. 122, comma 5, del codice.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi l'A.O.R.N. utilizza le risorse indicate all'art. 60, comma 5, del codice, come definite nel quadro economico finale dell'appalto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice civile, nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi

Art 6

Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Come previsto dall'art. 119 comma 2 del Codice Appalti **l'aggiudicatario dovrà eseguire in proprio le prestazioni prevalenti**, tenuto conto della loro specifica natura e complessità tecnica in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. È vietato il subappalto a cascata in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto stante la natura di servizio specialistico oggetto di affidamento, dell'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Si applicano le disposizioni di cui l'art.119 del Codice dei contratti pubblici.

Art.7

Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Art. 8

Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri dipendenti

L'Impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Impresa, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'AORN trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'AORN procederà ad incamerare la garanzia fidejussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023.

Art. 9

Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a rivalersi, essendo obbligato altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario ha stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 10.

Art. 10

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva e Polizza Assicurativa

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, e previsti dagli atti in esso richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia definitiva di € ____ a mezzo polizza fidejussoria n. ____ emessa in data ____ dalla ____ con decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al termine contrattuale.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito, nelle modalità previste dall'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 117 sopra citato e del Regolamento approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193. ART. 11

L'impresa ha stipulato un'apposita polizza assicurativa (RCT) per danni verso i terzi con n. ____ emessa da ____ per un massimale per sinistro e per anno pari a € 5.000.000,00 con effetto dall'avvio del contratto, che sarà rinnovata alla data di scadenza, fino al termine del rapporto contrattuale.

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi allegati al Decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31 e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto seppur non materialmente allegate.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale.

Art.10

Deroga all' eccezione di inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte dell'Azienda.

Art. 11

Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice civile.

L'AORN avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Impresa non abbia ottemperato alla diffida a adempiere, che dovrà essergli notificata dall'AORN con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi di seguito indicati:

- a) frode nell'esecuzione delle opere o negli altri casi di cui all'art. 122 del Codice dei contratti pubblici;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell'esecuzione del contratto, circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'intervento;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) subappalto abusivo;
- f) cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei materiali forniti alle specifiche di contratto offerte e convenute e alla finalità primaria dell'appalto;
- h) ogni altra causa prevista dalla Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante unilaterale dichiarazione dell'AORN, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia a mezzo pec, di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- fallimento dell'appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli art. 81 L. Fallimentare, e 124D.lgs.36/2012ss.mm.ii., laddove non sussistano i presupposti per la prosecuzione del contratto ex art. 124, comma 4, D.lgs.36/2023;
- nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, e nella specie:
 - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti pubblici.

Inoltre, si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c.: il presente contratto sarà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente, qualora successivamente alla sottoscrizione e nel corso della sua esecuzione, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste ultime abbiano dato esito positivo.

In caso di risoluzione del contratto, l'AORN provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

L'Impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni a lei imputabili. Al verificarsi della risoluzione l'AORN tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara.

Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

Art. 12

Recesso dal contratto

L'AORN avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei contratti pubblici e, per quanto applicabile, secondo le norme del Codice civile, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Impresa avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei contratti pubblici.

L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La comunicazione di recesso verrà effettuata a mezzo pec.

Qualora vengano accertati, successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o cause di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2001, l'AORN procederà al recesso dal rapporto contrattuale, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già consegnate e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 13

Penali

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale

Art. 14

Oneri a carico dell'Impresa

L'Impresa sarà tenuta a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e ogni altro obbligo derivante da tutta la documentazione di gara complessivamente intesa.

Art. 15

Ulteriori obblighi dell'Impresa

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all'AORN ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Impresa assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94 del D.lgs.36/2023.

Art. 16

Dovere di riservatezza

L'Impresa impartirà gli ordini al proprio personale ed attiverà i dovuti controlli al fine di garantire il rispetto dell'art. 622 c.p. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza della propria occupazione nonché in ordine al rispetto delle norme di tutela della privacy.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

L'Impresa dichiara di aver preso visione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link:<http://www2.santobonopausilipon.it/wp-content/uploads/5BSantobono5D20Informativa20privacy20GDPR20-20Istanze20e20Comunicazioni20-20vers.201.1.pdf>

Art. 18

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136, come sostituito dall'art. 7 comma 7 della Legge n. 217 del 17.12.2010.

Ai sensi dell'art. 7 comma 9 bis della già menzionata Legge n.217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

Art. 19

Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- c) le spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione della fornitura dalla consegna alla data di emissione del certificato afferente alla verifica di conformità;
- d) tutte le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravino sulla fornitura oggetto dell'appalto;

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

Art. 20

Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel disciplinare d'appalto, nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs.36/2023, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di forniture.

Art. 21

Controversie

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 211 e 212 del D.lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra l'AORN e l'Impresa derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Napoli.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 22

Protocollo di legalità

L'Impresa accetta espressamente le clausole in esso contenute ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico dell'AORN e dei concorrenti e/o aggiudicatari.

Il presente contratto, stipulato in forma elettronica, si compone di pagine n. __ (__) compresa la presente e dei seguenti documenti contrattuali che ne formano parte integrante e sostanziale, tutti sottoscritti ed accettati dall'impresa, anche se non materialmente allegati al medesimo:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) L'Offerta Economica presentata dall'Impresa in sede di gara;
- 4) Protocollo di legalità.
- 5) DUVRI

Letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte, nessuna esclusa.

L'IMPRESA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
F.to Digitalmente

L'A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di voler accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere specificamente considerato quanto stabilito e contenuto con le relative clausole. Dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni elencate da tutti gli articoli presenti nel Contratto sopra delineato e precisamente gli artt.: 4) Modalità e termini di pagamento; 5) Subappalto; 6) Avvalimento; 9) Revisione prezzi; 10) Modifica di contratto in corso di esecuzione 11) Risoluzione del contratto; 12) Recesso dal contratto; 13) Penali; 18) Tracciabilità dei flussi finanziari; 19) Spese contrattuali, imposte e tasse; 22) Protocollo di legalità.

L'IMPRESA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
F.to Digitalmente